



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Procedura n. 84/2015 R.G. Esecuzioni

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice

Lette le note di udienza depositate, nei termini concessi, dal creditore procedente con le quali ha chiesto “che venga disposto il rinnovo della delega alle vendite al professionista, contestualmente fissando nuova udienza deputata alla verifica degli esiti della procedura”;

Lette, altresì, le note di udienza depositate, nei termini concessi, dal debitore con le quali ha chiesto “dichiarare l’estinzione della Procedura Esecutiva atteso che le operazioni di vendita e gli adempimenti successivi, che si sarebbero potute e/o dovute espletare prima dell’entrata in vigore della normativa che ha previsto la sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, non sono state espletate per inadempimento della parte creditrice che non ha provveduto a costituire al professionista delegato il fondo spese nei modi e termini disposti dal G.E”;

letta la relazione del custode con la quale ha rappresentato che il creditore ha versato le somme a titolo di acconto sul compenso e a titolo di fondo spese per la procedura e, inoltre, che non sono stati disposti esperimenti di vendita a causa dell’emergenza sanitaria in corso e in osservanza delle norme che sospendono le procedure espropriative;

esaminati gli atti e ravvisato che il bene oggetto di procedura risulta essere abitazione principale del debitore esecutato;

considerato che l’art. 13, al comma 14, del D.L. 183/2020, adottato il 31

dicembre 2020, ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine di sospensione

previsto dall’art. 54 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui fino alla suddetta data

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

devono ritenersi sospese le operazioni di vendita qualora il bene pignorato risulti essere abitazione principale del debitore;
ritenuto di non accogliere la richiesta di estinzione formulata dal debitore;
ritenuto, quindi, di poter accogliere, allo stato, la richiesta del creditore procedente e, di conseguenza, fissare altra udienza di verifica delle operazioni di vendita, da espletare quando l'emergenza sanitaria in corso verrà ritenuta cessata e l'operatività del su richiamato art. 13, comma 14, del D.L. 183/2020 risulterà non più operativo;

preso atto della scadenza della delega conferita al professionista,

PQM

rinnova la delega precedentemente conferita al professionista per la durata di ulteriori 24 mesi;

dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita come delegate nella precedente ordinanza del 4 giugno 2019 non appena l'emergenza sanitaria risulterà cessata;

fissa l'udienza del 22 novembre 2022 per la verifica delle operazioni delegate.

Si comunichi.

Lagonegro, 28 gennaio 2021.

Il Giudice dell'Esecuzione

dott. Aniello Maria De Piano